SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 18 novembre 1997.

Revoca del contributo concesso alla «Casper S.p.a.» ex «Nuova Finanziaria S.r.l.» per la realizzazione del progetto «Hotel Residence Casagrande» localizzato nella regione Veneto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997, registro n. 1, foglio n. 67, con il quale il dott. Sfefano Landi è nominato Capo del Dipartimento del turismo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 14 dicembre 1989 recante approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche ricettive e tecnologiche per la regione Veneto;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il titolare di contributi «Nuova Finanziaria S.r.l.», ora «Casper S.p.a.», concessionario per l'attuazione del progetto denominato «Hotel Residence Casagrande»;

Vista la nota del 6 febbraio 1997 con la quale la regione ha trasmesso la deliberazione di giunta regionale di revoca del contributo concesso alla ditta citata;

Visti i decreti 7 dicembre 1994 e 13 dicembre 1995 con i quali si è provveduto all'impegno dei contributi in conto interessi — sesta e settima annualità — a favore dei progetti finanziati ai sensi della legge n. 556/1988;

Considerato che, in conseguenza della revoca, occorre provvedere al versamento all'entrata del bilancio statale per la successiva riassegnazione al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, di due annualità di contributo in conto interessi — sesta e settima annualità — relative al suddetto progetto;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso alla «Casper S.p.a.» ex «Nuova Finanziaria S.r.l.» per la realizzazione del progetto «Hotel Residence Casagrande limitatamente alla seguente opera: stralcio».

Art. 2.

La somma di lire 60 milioni, pari a due annualità di contributo in conto interessi — sesta e settima annualità — relativa al progetto suindicato, è contestualmente versata al capo XXX, capitolo 3694, art. 7, dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnata al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica, di cui all'art. 1, comma 8, della legge 30 maggio 1995, n. 203.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 18 novembre 1997

Il capo Dipartimento: LANDI

97A10286

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 dicembre 1997.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2728).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, ed in particolare l'art. 8, comma 4;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;

Sentiti i Ministeri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni è prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della stessa ordinanza, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Art. 2.

1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della stessa ordinanza, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2706 del 31 ottobre 1997 è così modificato: «Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni principali oggetto di ordinanze di sgombero o dichiarate inagibili totalmente o parzialmente, oppure agibili con provvedimenti emessi a seguito di accertamenti delle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico fra il Gruppo nazionale di difesa dai terremoti, il Servizio sismico nazionale e la regione, è concesso un contributo massimo a fondo perduto di lire 40 milioni per interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico a favore di ciascun proprietario delle unità immobiliari ricomprese nell'edificio dichiarato anche parzialmente inagibile o agibile con provvedimenti. Il contributo è concesso per gli edifici che rientrano nelle soglie di danneggiamento e di vulnerabilità stabilite unitariamente dai commissari delegati, d'intesa con i comitati tecnici scientifici. Il contributo costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste per gli interventi di cui al presente comma».

Art. 4.

1. Gli oneri relativi all'utilizzo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in relazione alle previsioni autorizzate dall'art. 17 dell'ordinanza in data 13 ottobre 1997, n. 2694, sono posti a carico dei fondi assegnati dall'art. 11, comma 2, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, come integrati dall'art. 23 dell'ordinanza 31 ottobre 1997, n. 2706.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A10329

ORDINANZA 22 dicembre 1997.

Modifiche all'ordinanza n. 2693 del 13 ottobre 1997 concernente disposizioni a favore della popolazione delle città di Crotone e Massa Martana colpite da eventi calamitosi. (Ordinanza n. 2729).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 e 18 ottobre 1996, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpita dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Perugia colpito dagli eventi sismici del 12 maggio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 1996 concernente primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 14 ottobre 1996 sul territorio della città di Crotone;

Vista l'ordinanza n. 2590 del 26 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997 concernente integrazioni all'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996;

Vista l'ordinanza n. 2693 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 dell'8 ottobre 1997;

Considerato che alla data odierna permangono difficoltà oggettive che ostacolano la ripresa del tessuto sociale e produttivo;

Sentiti i Ministeri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. I termini di cui all'articolo unico dell'ordinanza n. 2693 del 13 ottobre 1997 sono prorogati al 31 marzo 1998.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità, anche rateali della riscossione, delle somme non versate per effetto della sospensione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A10330

ORDINANZA 22 dicembre 1997.

Modificazioni all'ordinanza n. 2663 del 23 settembre 1997 recante, tra l'altro, integrazioni all'ordinanza n. 2544 del 27 marzo 1997, concernente «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Lombardia». (Ordinanza n. 2730).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Lombardia;

Vista la propria ordinanza 23 settembre 1997, n. 2663, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 1997 recante, tra l'altro, integrazioni all'ordinanza n. 2544 del 27 marzo 1997, concernente «interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Lombardia»;

Considerato che il comune di Barzio è in provincia di Lecco e non in provincia di Como e che l'esatta dicitura del comune in provincia di Como è Nibionno e non Nibbiono;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

A rettifica dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2663 del 23 settembre 1997, si precisa che il comune di Barzio è in provincia di Lecco e non in provincia di Como e che l'esatta dicitura del comune in provincia di Como è Nibionno e non Nibbiono.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A10331

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 ottobre 1997, n. **447.**

Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio di controllo interno presso l'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e, in particolare, l'articolo 20 nel testo sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, riguardante il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità ed in particolare l'articolo 6, comma 7, lettera *d)*;

Considerato che il consiglio dei direttori di laboratorio ed il comitato amministrativo del predetto Istituto hanno espresso il loro favorevole avviso rispettivamente in data 22 aprile e 24 settembre 1996;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 21 febbraio 1997;

Attese le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere ed operate le necessarie modifiche;

Rilevata, in proposito, la inattuabilità del suggerimnto del predetto Consiglio di Stato, concernente il riconoscimento ai componenti del collegio ed al personale del servizio, dello stesso «trattamento economico del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, con corrispondente riduzione numerica del contingente di personale assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro», tenuto conto che l'Istituto, il quale non è dotato di un proprio gabinetto, è amministrazione distinta ed autonoma rispetto al Ministero della sanità e che non sussiste, pertanto, correlazione alcuna tra il servizio di controllo interno dell'Istituto e l'ufficio di gabinetto del Ministero stesso.

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. 24978/SP 69 del 4 luglio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione del servizio di controllo interno

1. È istituito il servizio di controllo interno dell'Istituto superiore di sanità. Tale servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.

Art. 2.

Competenze e parametri di riferimento

1. Il servizio di controllo ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento delle attività istituzionali. In particolare:

a) accerta la rispondenza dei risultati conseguiti con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nonché la trasparenza e l'imparzialità.

b) svolge il controllo di gestione sull'attività istituzionale e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la proposizione dei possibili rimedi e la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate;

c) riferisce almeno trimestralmente al Ministro della sanità, al comitato amministrativo, al comitato scientifico, al direttore dell'Istituto sui risultati della propria attività e sugli eventuali ostacoli incontrati nell'esercizio delle proprie competenze, segnalando gli scostamenti eventualmente riscontrati e proponendo, previa individuazione delle cause del mancato raggiungimento dei risultati e degli obiettivi prefissati, i possibili correttivi;

d) determina, almeno annualmente, tenendo conto, altresì, delle indicazioni degli organi di vertice, del comitato amministrativo, del comitato scientifico, nonché della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i parametri di riferimento del controllo;

e) svolge ogni altro compito ad esso attribuito dalle leggi o dai regolamenti.

2. Il servizio di controllo ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere a tutti i settori operativi dell'Istituto, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

3. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al Ministro.

Art. 3.

Organizzazione del servizio

1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da tre membri nominati con decreto del Ministro di cui uno, che assume la funzione di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili anche in quiescenza o fra gli avvocati dello Stato anche in quiescenza e gli altri due scelti, uno, escluso ogni aumento di organico, tra i dirigenti generali del Ministero della sanità non preposti a dipartimenti, o fra i dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi dell'Istituto superiore di sanità, non titolari di uffici operativi e uno tra esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione nel settore della sanità e della ricerca sanitaria, particolarmente qualificati. La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialità delle valutazioni e dell'attività del collegio. Per motivate esigenze e per specifici compiti, il Ministro della sanità può con proprio provvedimento, adottato a norma del regolamento del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, nominare esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione nel settore della sanità e della ricerca sanitaria particolarmente qualificati, dei quali si avvale il collegio per il controllo interno. In questo caso i membri del comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, sono i componenti il collegio medesimo.

2. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.

3. Al servizio è assegnato nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale appartenente ai diversi profili professionali, in numero non superiore alle dodici unità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 ottobre 1997

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 65

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470:

«Art. 20 (*Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali*). — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazione agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche».

— La legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 31 ottobre 1992.

— Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267 (Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1993.

— Il comma 7, lettera *d)*, dell'art. 6 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754 (Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità) prevede che il comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità esprima parere sui regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Istituto ai sensi dell'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Il comma 4 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) prevede che la Corte dei conti svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri):

«Art. 6 (*Valutazione dei risultati dell'incarico*). — 1. La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attività svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta, dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza.

2. Il comitato deve esprimere il giudizio di valutazione entro trenta giorni dalla consegna dei risultati.

3. Qualora il comitato non esprima il giudizio entro il termine di cui al comma precedente, il giudizio deve essere espresso, nei venti giorni successivi, dal nucleo di valutazione o dal servizio di controllo interno previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Qualora gli organi di cui al comma precedente ritengano i risultati non conformi alla richiesta formulata con il decreto di incarico, o del tutto insoddisfacenti, l'amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il rapporto per inadempienza.

5. Qualora gli organi suindicati ritengano che i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, l'amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione da parte degli organi stessi della attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito».

97G0483

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 1997.

Individuazione delle manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 1998.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 1998 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali e quella europea;

Visti i pareri della commissione 6ª - Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica e della commissione 6ª - Finanze della Camera dei deputati, espressi sullo schema di decreto ministeriale adottato ai sensi della legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che nella individuazione delle manifestazioni cui collegare le lotterie per l'anno 1998 si è tenuto conto della rilevanza nazionale o internazionale delle stesse, del loro collegamento con eventi o rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della equilibrata ripartizione geografica delle scelte nonché della capacità di richiamare la massima partecipazione di pubblico e, quindi, dei potenziali acquirenti dei biglietti, delle specifiche finalità di utilizzo degli utili, con particolare riferimento al recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, quindi della compatibilità nelle date di svolgimento delle manifestazioni abbinate ad un'unica lotteria;

Ritenuto che le esigenze manifestate con i predetti pareri possono costituire precisa indicazione ai fini delle determinazioni da assumere per l'individuazione delle lotterie dell'anno 1999;

Decreta:

Sono individuate le seguenti manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 1998:

1) Carnevale di Viareggio; Festival della canzone italiana di Sanremo; Carnevale di Putignano;

2) Gran premio di Agnano; Gran premio di F. 1 di San Marino-Imola; Maratona di Roma;

3) Gran premio di F. 3 di Monza; Manifestazione culturale per la ricostruzione della Cappella del Guarini - Torino;

4) Gara di motonautica «Venezia-Montecarlo» di Scilla; Regata velica di Pantelleria; Giostra della quintana di Ascoli Piceno;

5) Regata storica di Venezia; Festival jazz di Roccella Jonica; Corteo storico di Federico II di Oria; Mondiltornianti di Faenza;

6) Gran premio di Merano; Miss Italia di Salsomaggiore Terme; Gara automobilistica Susa-Moncenisio.

7) Lotteria europea «Per la ricostruzione delle città terremotate»;

8) Lotteria Italia con manifestazione televisiva abbinata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1997

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 112

97A10332

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Turati - Società cooperativa a r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 giugno 1995 eseguita nei confronti della società cooperativa «Turati - Soc. coop.va a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Turati - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cassino costituita per rogito notaio Rossi Franco in data 6 ottobre 1989 repertorio n. 2720, registro società n. 3702, del tribunale di Cassino, BUSC n. 1400/245835, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 10 dicembre 1997

Il direttore: NECCI

97A10287

DECRETO 10 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Produttori latte Paliano» a r.l., in Paliano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il repertorio n. 140 del 10 maggio 1993, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Produttori latte Paliano» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile.

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Produttori latte Paliano» a r.l., con sede in Paliano costituita per rogito notaio De Donato Alessandro in data 3 novembre 1983 repertorio n. 612, registro società n. 3715, del tribunale di Frosinone, BUSC n. 997/201449, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 10 dicembre 1997

Il direttore: NECCI

97A10288

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 17 dicembre 1997.

Misure urgenti di salvaguardia per il Parco nazionale dell'Asinara.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art.5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1, che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'affidamento all'Ente parco del territorio dell'omonima isola;

Visto l'art. 4, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, il quale dispone che il Ministro dell'ambiente proceda all'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 entro centottanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la potestà di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, di adottare le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, che proroga il termine della dismissione definitiva delle strutture penitenziarie alla data del 31 dicembre 1997;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 novembre 1997, concernente la perimetrazione e le misure provvisorie del Parco nazionale dell'isola dell'Asinara, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Considerato che il predetto decreto spiegherà i suoi effetti a decorrere dalla data di pubblicazione e, per quanto riguarda le misure di salvaguardia nella zona terrestre, a decorrere dalla costituzione dell'organismo di gestione provvisoria;

Considerato che, secondo quanto disposto dal citato decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, sono ormai prossimi la dismissione della struttura penitenziaria nell'isola dell'Asinara e il venire meno della sorveglianza da parte della polizia carceraria nelle zone interessate dal futuro parco nazionale;

Ritenuto urgente e necessario garantire una protezione continuativa dell'isola dell'Asinara e del mare circostante, al fine di prevenire fondati pericoli di danni gravi e irreparabili all'ambiente terrestre e marino;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che consente al Ministro dell'ambiente di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela dell'ambiente, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale;

Vista la nota inviata in data 10 dicembre 1997 dalla regione autonoma della Sardegna che paventa il fondato pericolo di una grave compromissione dell'ambiente che intende invece tutelare;

Ordina:

Art. 1.

1. Nel territorio, terrestre e marino dell'isola dell'Asinara, fino all'entrata in vigore delle misure provvisorie di salvaguardia previste per l'istituzione del parco nazionale, vigono le misure di protezione di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Nella zona terrestre dell'area protetta sono vietati:

a) la cattura e l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali selvatiche, nonché l'introduzione di specie non autoctone, vegetali o animali;

b) il taglio dei boschi e la manomissione della macchia mediterranea, tranne gli interventi strettamente indispensabili a garantire la conservazione;

c) l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse;

d) ogni forma di discarica di rifiuti;

e) la raccolta e il danneggiamento di materiale archeologico, paleo-etnologico, paleontologico;

f) l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria;

g) il pascolo degli animali domestici, all'interno delle aree boschive e di vegetazione dunale;

h) il campeggio;

i) l'uso di fitofarmaci;

l) l'accensione di fuochi;

m) qualsiasi nuovo intervento di modificazione del territorio o di ulteriore urbanizzazione.

Art. 3.

1. Nelle zone marine dell'isola sono vietate:

a) la pesca da parte di tutte le Marinerie, con esclusione della piccola pesca della Marineria di Stintino e di Porto Torres, per la quale si applicano le condizioni definite dal decreto del Ministro della marina mercantile 28 maggio 1992, entro un miglio nautico lungo la costa occidentale dell'isola, da Punta dello Scorno a Punta Salippi, e all'interno della batimetrica dei 50 metri lungo la costa orientale e meridionale, da Punta dello Scorno a Punta Salippi;

b) la pesca con lo strascico, entro tre miglia nautiche lungo la costa occidentale dell'isola da Punta dello Scorno a Punta Salippi, e all'interno della batimetrica dei 50 metri lungo la costa orientale e meridionale da Punta dello Scorno a Punta Salippi;

c) l'immersione con apparecchi autorespiratori, entro una fascia di m 1.000 dalla costa;

d) la navigazione, l'accesso, la sosta e l'approdo di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per le attività di sorveglianza e di soccorso, entro una fascia di m 1.000 dalla costa;

e) l'alterazione diretta o indiretta dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché il prelievo di organismi bentonici e l'immersione di rifiuti e di sostanze solide e liquide che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino, entro una fascia di m 1.000 dalla costa;

f) la balneazione;

g) l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali;

h) l'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne che per necessità inerenti lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione, entro una fascia di un miglio dalla costa.

Art. 4.

1. Per il periodo di efficacia della presente ordinanza la sorveglianza delle aree terrestri e marine è assicurata dalle forze di polizia coordinate dal prefetto di Sassari.

Art. 5.

1. La presente ordinanza ha efficacia per un periodo di sei mesi ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1997

Il Ministro: RONCHI

97A10340

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

ORDINANZA 2 dicembre 1997.

Gestione dei rifiuti speciali provenienti da attività sanitaria prodotti in Puglia. (Ordinanza n. 12).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Conisglio dei Ministri 8 novembre 1994 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale nella regione Puglia, prorogato al 31 dicembre 1996 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1996 e quindi al 31 dicembre 1997 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1996;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 1994, 4 gennaio 1995, 27 giugno 1996, n. 2450, e 30 aprile 1997, n. 2557, inerenti gli interventi per fronteggiare lo stato di emergenza e con le quali, in particolare con le ordinanze n. 2450 e n. 2557, il presidente della regione Puglia è nominato commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza relativa al settore rifiuti;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina la gestione dei rifiuti ed in particolare i commi 1, 3 e 4 dell'art. 2, dove è disposto che la disciplina per la gestione dei rifiuti, che costituisce attività di pubblico interesse, è finalizzata ad assicurare una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; che la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione, tra gli altri, di tutti i soggetti coinvolti nella produzione dei rifiuti; che per il perseguimento delle finalità generali i soggetti pubblici competenti adottano ogni opportuna azione;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 22/1996, che individua la raccolta, il trasporto e lo smaltimento come fasi distinte della gestione dei rifiuti fornendone separate definizioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo n. 22/1997, comma 2, lettera *b)*, per il quale il produttore assolve ai propri obblighi mediante il conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti e comma 3, per il quale la responsabilità del detentore per il corretto smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento a soggetti autorizzati alle attività di smaltimento, nel rispetto delle ulteriori condizioni fissate;

Visto, altresì, l'art. 45, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22/1997, dove è disposto che i rifiuti provenienti da attività sanitaria devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi di legge e che solo qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il presidente della regione, di intesa con il Ministro della sanità ed il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti sanitari anche in discarica controllata previa sterilizzazione;

Considerato che in sede di riunione con i rappresentanti delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere pugliesi, svoltasi in data 27 ottobre 1997, è emerso che in Puglia l'affidamento dei servizi di smaltimento rifiuti da parte delle strutture sanitarie operanti sul territorio regionale viene per la gran parte effettuato attraverso contratti unici per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;

Rilevato che tale circostanza determina che i soggetti autorizzati esclusivamente alle attività di raccolta e traporto effettuano lo svolgimento di servizi di smaltimento finale in impianti di termodistruzione di titolarità di terzi;

Valutato che la medesima prassi di affidamento dei servizi di smaltimento rende difficoltoso, per i produttori di rifiuti sanitari oltreché per i soggetti pubblici titolari delle funzioni di controllo ambientale, di operare i dovuti controlli sulla effettiva destinazione dei rifiuti conferiti per lo smaltimento in impinati di termodistruzione autorizzati ai sensi di legge;

Vista la propria ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 105 del 30 settembre 1997, che al punto 3 dispone l'obbligo per i detentori di rifiuti speciali prodotti nella regione Puglia, di destinare agli impianti di smaltimento in esercizio sul territorio della regione Puglia i rifiuti prodotti sul territorio regionale, a parità di condizioni economiche complessive rispetto allo smaltimento in impianti fuori regione, comprese anche quelle relative al trasporto dei rifiuti fino al luogo di smaltimento;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto su richiamato, provvedere disciplinare più compiutamente la gestione dei rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie, pubbliche e private, operanti nel territorio della regione Puglia, al fine di garantire il corretto smaltimento attraverso il controllo, anche da parte degli stessi soggetti produttori, del flusso dei rifiuti stessi nelle varie fasi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento finale negli impianti di termodistruzione;

Ordina:

1. Nei contratti sottoscritti dalle strutture sanitarie, pubbliche e private, per l'affidamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti provenienti da attività sanitaria prodotti nell'ambito del territorio della regione Puglia, deve essere tenuta separata, anche nell'indicazione del relativo prezzo, la prestazione riferita al servizio di smaltimento finale in impianti di termodistruzione da quella riferita al servizio di raccolta e trasporto e le stesse diverse prestazioni devono essere assicurate esclusivamente da soggetti autorizzati ai sensi di legge alle specifiche attività rispettivamente di gestione di impianti di termodistruzione dei rifiuti sanitari e di raccolta e trasporto dei rifiuti medesimi.

2. Ai fini dell'osservanza dell'obbligo di cui al punto 3 della precedente ordinanza commissariale n. 1/97, le strutture sanitarie, pubbliche e private, operanti nel territorio della regione Puglia, per l'affidamento dei servizi di che trattasi individuano ed adottano, nel rispetto della normativa vigente, le procedure che assicurano la valutazione delle migliori condizioni economiche del servizio complessivo di raccolta e trasporto e di smaltimento finale in impianti di termodistruzione dei rifiuti sanitari.

3. Al fine di adempiere alle presenti disposizioni le strutture sanitarie, pubbliche e private, operanti nel territorio della regione Puglia, adeguano gli eventuali contratti di smaltimento rifiuti sanitari in atto entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Il presidente dell'amministrazione provinciale competente disporrà il controllo dell'osservanza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è notificato ai direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere pugliesi, ai sindaci dei comuni pugliesi e ai presidenti delle amministrazioni provinciali pugliesi. È inviato, inoltre, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti delle province pugliesi, alla regione Puglia, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura pugliesi.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. È altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 2 dicembre 1997

Il commissario delegato: DISTASO

97A10215

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 20 novembre 1997.

Piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996. Settima integrazione e parziale rimodulazione. (Ordinanza n. 383).

IL COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una prima integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nelle presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile e che lo stesso Dipartimento con nota n. 5658, in data 1° agosto 1996 ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato inoltre che:

a) con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 è stata approvata una seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano e che lo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714, in data 13 settembre 1996, ha comunicato la relativa presa d'atto;

b) con ordinanza commissariale n. 158 del 12 novembre 1996 è stata approvata una terza rimodulazione e parziale integrazione, del piano e che lo stesso Dipartimento della protezione civile in data 7 dicembre 1996 ha comunicato la relativa presa d'atto;

c) con ordinanza commissariale n. 179 dell'11 marzo 1997 è stata approvata una quarta rimodulazione e parziale integrazione del piano e che lo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. 61440 in data 26 marzo 1997 ha comunicato la relativa presa d'atto;

d) con ordinanza commissariale n. 206 del 15 maggio 1997 è stata approvata una quinta integrazione e parziale rimodulazione del Dipartimento della protezione civile con nota n. 56697 in data 30 maggio 1997, ha comunicato la relativa presa d'atto;

e) con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1998 è stata approvata una sesta integrazione e parziale rimodulazione del piano e che lo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. 09/6617/54.30 in data 5 agosto 1997 ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato che è necessario provvedere ad una settima integrazione e rimodulazione del piano;

Valutato pertanto di procedere ad una integrazione e parziale rimodulazione del piano;

Visto l'art. 3, sesto comma, dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

1. È approvata ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, la settima integrazione e parziale rimodulazione del piano previsto dall'art. 3 dell'ordinanza 2449/96 approvato con ordinanza commissariale n. 13/96.

2. Gli interventi ivi previsti sono dichiarati urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza numero 2449/96.

3. Il presente atto, comprensivo dell'allegato facente parte integrante e sostanziale, è trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.

Firenze, 20 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A10275

ORDINANZA 20 novembre 1997.

Evento sismico del 21 marzo 1997 nei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio. Nomina comitato tecnico ex ordinanza del Ministero dell'interno n. 2705 del 28 ottobre 1997. (Ordinanza n. C/384).

IL SUB-COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministero dell'interno n. 2705 del 29 ottobre 1997, ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2705 del 29 ottobre 1997, con la quale all'art. 1 è nominato il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio, in provincia di Siena, gravemente danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997, con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato quale sub-commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Paolo Fontanelli che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Considerato che la richiamata ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 prevede la costituzione di un comitato di cui si avvale il commissario per la predisposizione del piano degli interventi sopra indicati, effettivamente costituito con la suddetta ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997 e composto dal prefetto e dal presidente della provincia di Siena, dai sindaci dei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio e dal presidente del Gruppo nazionale difesa terremoti del C.N.R.;

Che tale comitato si avvale a sua volta per la rilevazione e valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi di un comitato tecnico-scientifico presieduto dal presidente del Gruppo nazionale difesa terremoti o suo delegato e composto da due tecnici di designazione regionale e quattro designati uno per ciascuno dal G.N.D.T., dal Servizio sismico nazionale, dalla sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali e dal provveditorato alle OO.PP. per la Toscana;

Preso atto delle designazioni effettuate dagli Enti e uffici suddetti, di seguito specificate:

prof. S. Lagomarsino, G.N.D.T. - C.N.R.;

prof. A. Vignoli, Servizio sismico nazionale;

arch. G. Gasperoni, sovrintendenza beni culturali ed ambientali;

ing. S. Fittipaldi, provveditorato OO.PP. Toscana;

arch. M. Ferrini, regione Toscana;

ing. A. Milani, regione Toscana.

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla costituzione del comitato tecnico-scientifico per le motivazioni e con le finalità sopra dette;

Ordina:

1. È costituito il comitato tecnico-scientifico previsto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2705 del 29 ottobre 1997, avente la funzione di rilevare e valutare i danni conseguenti all'evento sismico del 21 marzo 1997 nei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio, nonché di definire e prescrivere gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei suddetti territori, per la predisposizione del piano di competenza del comitato costituito con ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997;

2. Il comitato tecnico-scientifico è composto dai seguenti membri, designati come previsto all'art. 1, comma 3, della richiamata ordinanza 2 maggio 1997:

prof. S. Lagomarsino, G.N.D.T; - C.N.R.;

prof. A. Vignoli, Servizio sismico nazionale;

arch. G. Gasperoni, sovrintendenza beni culturali ed ambientali;

ing. S. Fittipaldi, provveditorato OO.PP. Toscana;

arch. M. Ferrini, regione Toscana;

ing. A. Milani, regione Toscana.

3. Le funzioni di segreteria ed il supporto amministrativo del comitato tecnico-scientifico sono assicurate dall'ufficio del genio civile di Siena - responsabile ing. A. Milani, membro di nomina regionale del medesimo comitato.

4. La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento nazionale della protezione vivile ed ai componenti del comitato di cui al punto 2.

Firenze, 20 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A10276

ORDINANZA 25 novembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 216 - S.p. n. 10 «di Arni». Ricostruzione degli impianti di illuminzione delle gallerie di Cipollaio e di Retignano. Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca. Importo dell'intervento L. 180.000.000. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. 385).

IL SUB-COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996, con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella prima rimodulazione del piano approvata con ordinanza n. 17 del 25 luglio 1996 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 216. S.p. n. 10 «di Arni». Ricostruzione degli impianti di illuminazione delle gallerie di Cipollaio e di Retignano. Ente attuatore: Amministrazione provinciale di Lucca. Importo L. 180.000.000, del cui progetto esecutivo è stato preso atto con ordinanza commissariale n. 196 del 28 aprile 1997;

Visto che in data 5 novembre 1997 con nota n. 2369 l'amministrazione provinciale di Lucca ha trasmesso la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 536 del 2 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 7 ottobre 1997 con il quale si conferma: *a)* che il quadro economico della suddetta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996; *b)* che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare; *c)* che non sono previste spese tecniche;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 216. S.p. n. 10 «di Arni». Ricostruzione degli impianti di illuminzione delle gallerie di Cipollaio e di Retignano, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Lucca (ente attuatore) n. 536 del 2 ottobre 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza;

Firenze, 25 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A10277

ORDINANZA 25 novembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 217 - S.p. n. 13 «di Valdarni» - Primi interventi di protezione delle cadute massi presso la galleria «Tre Fiumi» - Ente attuatore: amministrazione provinciale di Lucca - Importo dell'intervento L. 500.000.000. - Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. 386).

IL SUB-COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996, con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nella prima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 17 del 25 luglio 1996 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 217 - D.P. n. 13 «di Valdarni» - Primi interventi di protezione delle cadute massi presso la galleria «Tre Fiumi» - Ente attuatore: amministrazione provinciale di Lucca - importo L. 500.000.000, del cui progetto esecutivo è stato preso atto con ordinanza commissariale n. 192 dell'8 aprile 1997;

Visto che in data 5 novembre 1997 con nota n. 2368 l'amministrazione provinciale di Lucca ha trasmesso la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvata con delibera della Giunta provinciale n. 621 dell'11 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 7 novembre 1997 con il quale si conferma: *a)* che il quadro economico della suddetta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996; *b)* che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare; *c)* che non sono previste spese tecniche;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 217 - S.P. n. 13 «di Valdarni» - Primi interventi di protezione delle cadute massi presso la galleria «Tre Fiumi», approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Lucca (ente attuatore) n. 621 dell'11 ottobre 1997;

di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza;

Firenze, 25 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A10278

ORDINANZA 25 novembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 212 - Sovrastrutture stradali escluso il tappeto di usura varie strade - Ente attuatore: amministrazione provinciale di Lucca - Importo dell'intervento L. 300.000.000. - Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. 387).

IL SUB-COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un

piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996, con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nella prima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 17 del 25 luglio 1996 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 212 - Sovrastrutture stradali escluso il tappeto di usura varie strade - Ente attuatore: amministrazione provinciale di Lucca - Importo dell'intervento L. 300.000.000, del cui progetto esecutivo il commissario ha preso atto con ordinanza commissariale n. 191 dell'8 aprile 1997;

Visto che in data 5 novembre 1997 con nota n. 2369 l'amministrazione provinciale di Lucca ha trasmesso la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvata con delibera della Giunta provinciale n. 620 dell'11 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 7 ottobre 1997 con il quale si conferma: *a)* che il quadro economico della suddetta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996; *b)* che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 212 - Sovrastrutture stradali escluso il tappeto di usura varie strade, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Lucca (ente attuatore) n. 620 dell'11 ottobre 1997;

di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza;

Firenze, 25 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A10279

ORDINANZA 25 novembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 213 - Tappeto di usura varie strade - Ente attuatore: amministrazione provinciale di Lucca - Importo dell'intervento L. 540.000.000. - Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. 388).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996, con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nella prima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 17 del 25 luglio 1996 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 213 - Tappeto di usura varie strade - Ente attuatore: amministrazione provinciale di Lucca -

Importo dell'intervento L. 540.000.000, del cui progetto esecutivo è stato preso atto con ordinanza commissariale n. 190 dell'8 aprile 1997;

Visto che in data 5 novembre 1997 con nota n. 2369 l'amministrazione provinciale di Lucca ha trasmesso la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvata con delibera della Giunta provinciale n. 533 del 2 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 7 ottobre 1997 con il quale si conferma: *a)* che il quadro economico della suddetta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996; *b)* che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 213 - Tappeto di usura varie strade, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Lucca (ente attuatore) n. 533 del 2 ottobre 1997;

di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza;

Firenze, 25 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A10280

ORDINANZA 27 novembre 1997.

Evento sismico del 21 marzo 1997 nei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio. Nomina comitato tecnico ex ordinanza del Ministero dell'interno n. 2705 del 28 ottobre 1997. (Ordinanza n. C/389).

IL VICE COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministero dell'interno n. 2705 del 29 ottobre 1997, ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2705 del 29 ottobre 1997, con la quale all'art. 1 è nominato il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio, in provincia di Siena, gravemente danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997, con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato quale vice-commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Paolo Fontanelli che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Considerato che la richiamata ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 prevede la costituzione di un comitato di cui si avvale il commissario per la predisposizione del piano degli interventi sopra indicati, effettivamente costituito con la suddetta ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997 e composto dal prefetto e dal presidente della provincia di Siena, dai sindaci dei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio e dal presidente del gruppo nazionale difesa terremoti del C.N.R.;

Che tale comitato si avvale a sua volta per la rilevazione e valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi di un comitato tecnico-scientifico presieduto dal presidente del Gruppo nazionale difesa terremoti o suo delegato e composto da due tecnici di designazione regionale e quattro designati uno per ciascuno dal G.N.D.T., dal Servizio sismico nazionale, dalla sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali e dal provveditorato alle OO.PP. per la Toscana;

Vista l'ordinanza commissariale n. C/384 del 20 novembre 1997, con la quale il vice commissario ha nominato il suddetto comitato tecnico-scientifico sulla base delle designazioni effettuate dai predetti enti ed uffici, di seguito specificate:

prof. S. Lagomarsino, G.N.D.T. - C.N.R.;

prof. A. Vignoli, G.N.D.T. - C.N.R.;

arch. G. Gasperoni, sovrintendenza beni culturali ed ambientali;

ing. S. Fittipaldi, provveditorato OO.PP. Toscana;

arch. M. Ferrini, regione Toscana;

ing. A. Milani, regione Toscana;

Considerato che la designazione dell'ing. G. Orsini da parte del Servizio sismico nazionale è pervenuta a questa regione in ritardo rispetto alla data di adozione della sopra richiamata ordinanza n. C/384 del 20 novembre 1997 e che peraltro nella stessa per mero errore materiale il prof. A. Vignoli, designato dal G.N.D.T. - C.N.R., appare come designato dal Servizio sismico nazionale;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla modifica ed integrazione della predetta ordinanza n. C/384 del 20 novembre 1997 nel senso e per le motivazioni sopra dette;

Ordina:

1. L'ordinanza vice-commissariale n. C/384 del 20 novembre 1997, con la quale è stato costituito il comitato tecnico-scientifico previsto dall'art. 1, comma 4 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2705 del 29 ottobre 1997, è modificata specificando che il prof. A. Vignoli, del dipartimento di ingegneria civile dell'Università degli studi di Firenze - facoltà di ingegneria, è membro di designazione da parte del Gruppo nazionale difesa terremoti del C.N.R., anziché del Servizio sismico nazionale come riportato per mero errore materiale;

2. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza C/384 del 20 novembre 1997 è integrato con la nomina a farne parte dell'ing. G. Orsini del Servizio sismico nazionale, la cui designazione, prevista dall'art. 1 comma 4 dell'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 del Ministro dell'interno, è pervenuta in ritardo rispetto all'adozione della richiamata ordinanza vice-commissariale n. C/384 del 20 novembre 1997;

3. Pertanto il comitato tecnico-scientifico previsto all'art. 1, comma 4, della richiamata ordinanza 2705/1997 risulta così composto:

prof. S. Lagomarsino, G.N.D.T; - C.N.R.;

prof. A. Vignoli, G.N.D.T. - C.N.R.;

ing. G. Orsini, Servizio sismico nazionale;

arch. G. Gasperoni, Sovrintendenza beni culturali ed ambientali;

ing. S. Fittipaldi, Provveditorato OO.PP. Toscana;

arch. M. Ferrini, Regione Toscana;

ing. A. Milani, Regione Toscana.

4. La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento nazionale della Protezione civile ed ai componenti del Comitato di cui al punto 3.

Firenze, 27 novembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A10281

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 12 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1996;

Veduto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997;

Veduta la delibera adottata nella riunione dell'8 maggio 1997, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 giugno 1997, con la quale il consiglio della facoltà di lettere e filosofia ha provveduto ad adeguare l'ordinamento didattico del corso di laurea in lettere ai decreti ministeriali sopra citati;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2205 del 30 ottobre 1997;

Ravvisata la necessità di adeguarsi alla indicazione contenuta nella predetta nota ministeriale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al Capo III, Sezione IV «Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia» l'art. 39 e al Capo VII «Degli studenti - Degli esami - Delle tasse» l'art. 150, a decorrere dall'anno accademico 1998/1999 sono come appresso modificati:

Capo III

Sezione IV

Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia

L'art. 39 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 39.

Art. 1. — *Afferenza e accesso.*

1. Il corso di laurea in lettere afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

2. L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2. — *Finalità del corso di laurea.*

1. Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le capacità critiche necessarie così per ogni attività professionale che richieda attitudini e competenze di ambito letterario, come per la ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 3, con particolare riferimento agli studi letterari e umanistici propri della tradizione culturale italiana ed europea.

Art. 3. — *Aree disciplinari caratterizzanti.*

1. Sono caratterizzanti del corso di laurea in lettere le seguenti aree disciplinari:

1) area delle scienze letterarie;

2) area delle scienze filologiche;

3) area delle scienze glottologiche e linguistiche;

4) area delle scienze storiche;

5) area delle scienze archeologiche;

6) area delle scienze storico-artistiche;

7) area delle scienze antropologiche e geografiche;

8) area delle scienze musicologiche e dello spettacolo;

9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche.

2. Il consiglio si riserva di individuare in futuro altre aree disciplinari caratterizzanti in relazione agli interessi culturali, didattici e scientifici del corso di laurea.

3. Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art. 8, comma 3, i settori scientifico-disciplinari, come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994, n. 184; supplemento ordinario n. 112), vengono collocati dal corso di laurea nelle aree disciplinari caratterizzanti. Ogni settore scientifico-disciplinare può far parte di una sola area disciplinare caratterizzante.

1) Area delle scienze letterarie.

Settori: L06C Lingua e letteratura greca, L07A Lingua e letteratura latina, L12A Letteratura italiana, L12B Letteratura italiana moderna e contemporanea, L12C Critica letteraria, L12E Letteratura dell'età medievale umanistica e rinascimentale, L16A Lingua e letteratura francese, L17A Lingua e letteratura spagnola, L18A Lingua e letteratura inglese, L19A Lingua e letteratura tedesca, L21B Lingue e letterature slavo-orientali.

2) Area delle scienze filologiche.

Settori: L07B Letteratura latina medievale e umanistica, L08A Filologia classica, L10A Filologia romanza, L11B Filologia italiana, L20A Filologia germanica, L21A Filologia slava.

3) Area delle scienze glottologiche e linguistiche.

Settori: L09A Glottologia e linguistica, L09B Filologia italica e illirica, L11A Linguistica italiana.

4) Area delle scienze storiche.

Settori: L02A Storia greca, L02B Storia romana, M01X Storia medievale, M02A Storia moderna, M03C Storia del Cristianesimo antico e medievale, M04X Storia contemporanea, M12B Paleografia, M13X Bibliografia e biblioteconomia.

5) Area delle scienze archeologiche.

Settori: L01A Preistoria e protostoria, L03A Etruscologia, L03B Archeologia classica, L03D Archeologia medievale, L04X Topografia antica, L05E Archeologia fenicio-punica.

6) Area delle scienze storico-artistiche.

Settore L25A Storia dell'arte medievale, L25B Storia dell'arte moderna, L25C Storia dell'arte contemporanea.

7) Area delle scienze antropologiche e geografiche.

Settori: M05X Discipline demoetnoantropologiche, M06A Geografia, Q05A Sociologia, Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

8) Area delle scienze musicologiche e dello spettacolo.

Settori: L08C Drammaturgia antica, L27A Storia della musica antica, medievale e rinascimentale, L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea.

9) Area delle scienze filosofiche e pedagogiche.

Settori: M07D Estetica, M08A Storia della filosofia.

Sulla base degli insegnamenti attualmente attivati nel corso di laurea e della collocazione dei settori scientifico-disciplinari nelle rispettive aree caratterizzanti, il consiglio di corso di laurea ritiene di poter individuare le seguenti aree disciplinari caratterizzanti il corso stesso ai fini della formazione dei percorsi didattici.

1) area delle scienze letterarie (indirizzo classico e moderno);

2) area delle scienze filologiche (indirizzo classico e moderno);

3) area delle scienze glottologiche e linguistiche (indirizzo classico e moderno);

4) area delle scienze storiche (indirizzo classico e moderno);

5) area delle scienze archeologiche (indirizzo classico);

6) area delle scienze storico-artistiche (indirizzo moderno);

7) area delle scienze filosofiche e pedagogiche (indirizzo moderno).

Art. 4. — *Durata e articolazione del corso di laurea.*

1. Il corso di laurea in lettere dura 4 anni e comprende 21 annualità di insegnamento.

2. Il corso di laurea è articolato in due indirizzi:

1) classico;

2) moderno.

Art. 5. — *Organizzazione degli studi.*

1. Il consiglio di corso di laurea può stabilire la distribuzione delle discipline sui 4 anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticità e le modalità delle prove scritte previste dal curricolo didattico (art. 8), come di ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto opportuno.

Gli studenti che aspirino all'assegno di studio dovranno superare, nei termini e con le modalità indicate nel relativo bando di concorso, il numero degli esami prescritto dalle disposizioni vigenti in rapporto a quelli stabiliti dalla tabella che segue. Per le materie biennali è lasciata facoltà allo studente di sostenere una unica prova alla fine del biennio, ovvero due prove annuali. Nella tabella gli esami sono considerati pari ad una unità, se annuali, pari a due unità, se biennali.

Anno di corso I, esami da superare 4;

Anno di corso II, esami da superare 7;

Anno di corso III, esami da superare 6;

Anno di corso IV, esami da superare 4.

2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente può essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 6. — *Affinità e riconoscimenti.*

1. Il corso di laurea in lettere è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonché di scienze della formazione.

2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, i consigli degli organi competenti valutano l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 7. — *Manifesto degli studi.*

1. Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi, i consigli di facoltà provvedono a disciplinare, per quanto di loro interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indicano inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio, ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Art. 8. — *Curricolo didattico.*

1. Sono insegnamenti istituzionali comuni:

1) Letteratura italiana (L12A). L'esame orale è integrato da una prova scritta di composizione propedeutica alla prova orale;

2) Letteratura latina (L07A). L'esame orale è integrato da una prova scritta di traduzione dal latino in italiano. La prova scritta, che è propedeutica all'esame orale, è obbligatoria per gli studenti dell'indirizzo classico e anche per gli studenti dell'indirizzo moderno che intendono sostenere l'esame biennale;

3) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L09A Glottologia e linguistica; L11A Linguistica italiana. Agli studenti dell'indirizzo classico si consiglia di scegliere una disciplina nel settore L09A;

4) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L16A Lingua e letteratura francese; L17A Lingua e letteratura spagnola; L18A Lingua e letteratura inglese; L19A Lingua e letteratura tedesca; L21B Lingue e letterature slavo-orientali;

5) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M06A Geografia; M06B Geografia economico-politica.

2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo:

A. Indirizzo classico:

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L06C Lingua e letteratura greca; L06D Civiltà bizantina; L07A Lingua e letteratura latina; L07B Letteratura latina medievale e umanistica; L08A Filologia classica; L08B Letteratura cristiana antica; L12E Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la letteratura greca. L'esame orale di letteratura greca è integrato da una prova scritta di traduzione dal greco in italiano. La prova scritta, che è propedeutica alla prova orale, è obbligatoria per gli studenti dell'indirizzo classico e anche per gli studenti dell'indirizzo moderno che intendono sostenere l'esame biennale;

8) Storia greca (L02A);

9) Storia romana (L02B);

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03B Archeologia classica; L03C Archeologia cristiana; L03D Archeologia medievale; L04X Topografia antica;

11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A Filosofia teoretica; M07C Filosofia morale; M07D Estetica; M07E Filosofia del linguaggio; M08A Storia della filosofia; M08B Storia della filosofia antica; M08C Storia della filosofia medievale; M08D Storia della filosofia arabo-islamica.

B. Indirizzo moderno:

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L07A Lingua e letteratura latina; L07B Letteratura latina medievale e umanistica; L10A Filologia romanza; L11B Filologia italiana; L12A Letteratura italiana; L12D Letterature comparate; L12E Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la Filologia romanza;

8-9) due discipline a scelta fra quelle dei settori M01X Storia medievale; M02A Storia moderna; M04X Storia contemporanea. Fra le due discipline è compresa necessariamente la storia medievale, oppure la storia moderna, oppure la storia contemporanea;

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03D Archeologia medievale; L25A Storia dell'arte medievale; L25B Storia dell'arte moderna; L25C Storia dell'arte contemporanea;

11) una disciplina a scelta tra quelle dei settori M07A Filosofia teoretica; M07C Filosofia morale; M07D Estetica; M07E Filosofia del linguaggio; M08A Storia della filosofia; M08C Storia della filosofia medievale; M08D Storia della filosofia arabo-islamica.

3. Insegnamenti opzionali.

Delle rimanenti 10 annualità, 8 sono indicate dal consiglio di corso di laurea per ciascuna delle aree caratterizzanti in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione del rispettivo percorso didattico (vedi allegato). Nell'individuare le 8 annualità all'interno dei settori scientifico-disciplinari il consiglio di corso di laurea indica anche alcune opportune biennalizzazioni. Gli esami biennali (da sostenere in un unico esame alla fine del biennio oppure in due annualità distinte) non saranno inferiori a tre e potranno essere elevati ad un massimo di cinque. Si consiglia di biennalizzare l'esame relativo all'insegnamento nel quale lo studente intende discutere la tesi di laurea. Non sono consentite le triennalizzazioni.

Due annualità sono scelte liberamente dallo studente. La scelta può essere esercitata all'interno del corso di laurea in lettere o di altri corsi di laurea della stessa facoltà o anche in altre facoltà dell'Università di Urbino, purché sia coerente con il percorso privilegiato dallo studente e con i suoi peculiari interessi culturali. Si consigliano perciò gli studenti di operare la scelta delle due discipline fra il terzo e il quarto anno del loro curricolo, quando il percorso didattico sarà chiaramente e definitivamente delineato.

Sulla base dei percorsi didattici indicati dal consiglio di corso di laurea gli studenti sono tenuti a compilare un piano di studio su appositi moduli, nel quale indicheranno l'indirizzo, l'area disciplinare prescelta e le discipline caratterizzanti il percorso didattico. Si ricorda a tale proposito che fra le discipline caratterrzzanti il percorso didattico devono essere necessariamente rappresentate almeno 3 delle aree disciplinari di cui all'art. 3, comma 1. La scelta è effettuata, comunque, in modo da garantire l'organicità culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio. Il piano di studio, che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di corso di laurea, è riservato esclusivamente agli studenti in corso e va compilato preferibilmente fra il secondo e il quarto anno. Eventuali variazioni al piano di studio da parte degli studenti fuori corso saranno consentite soltanto per introdurre insegnamenti nel frattempo attivati oppure per sostituire insegnamenti venuti a tacere.

4. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, che saranno collocate a partire dal terzo anno, si svolgeranno secondo le modalità che saranno definite al momento opportuno dal consiglio di corso di laurea.

Art. 9. — *Norme transitorie.*

1. A partire dal 1° novembre 1998 sarà attivato il primo anno del nuovo ordinamento contemporaneamente alla disattivazione del primo anno del precedente. Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento.

2. Il consiglio di corso di laurea stabilirà la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione potrà essere esercitata entro 4 anni dalla data di immatricolazione.

Allegato.

Art. 8, comma 3.

Indirizzo classico.

1. Area delle scienze letterarie:

letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L06C Lingua e letteratura greca (area delle scienze letterarie), L07A Lingua e letteratura latina (area delle scienze letterarie), L07B Letteratura latina medievale e umanistica (area delle scienze filologiche), L08A Filologia classica (area delle scienze filologiche), L08C Drammaturgia antica (area delle scienze musicologiche e dello spettacolo).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L02A Storia greca (area delle scienze storiche), L02B Storia romana (area delle scienze storiche), L03A Etruscologia (area delle scienze archeologiche), L03B Archeologia classica (area delle scienze archeologiche), L03D Archeologia medievale (area delle scienze archeologiche), L12C Critica letteraria (area delle scienze letterarie), L12E Letteratura dell'età medievale umanistica e rinascimentale (area delle scienze letterarie), M01X Storia medievale (area delle scienze storiche), M03C Storia del cristianesimo antico e medievale (area delle scienze storiche), M07D Estetica (area delle scienze filosofiche e pedagogiche), M08B Storia della filosofia antica (corso di laurea in filosofia).

Indirizzo classico.

2. Area delle scienze filologiche:

letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L06C Lingua e letteratura greca (area delle scienze letterarie), L07A Lingua e letteratura latina (area delle scienze letterarie), L07B Letteratura latina medievale e umanistica (area delle scienze filologiche), L08A Filologia classica (area delle scienze filologiche), L09A Glottologia e linguistica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L09B Filologia italica e illirica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), M12B Paleografia(area delle scienze storiche).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L02A Storia greca (area delle scienze storiche), L02B Storia romana (area delle scienze storiche), L03A Etruscologia (area delle scienze archeologiche), L10A Filologia romanza (area delle scienze filologiche), L11B Filologia italiana (area delle scienze filologiche), L20A Filologia germanica (area delle scienze filologiche), L21A Filologia slava (area delle scienze filologiche).

Indirizzo classico.

3. Area delle scienze glottologiche e linguistiche:

letteratura latina, letteratura greca, glottologia.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L03A Etruscologia (area delle scienze archeologiche), L06C Lingua e letteratura greca (area delle scienze letterarie), L07A Lingua e letteratura latina (area delle scienze letterarie), L07B Letteratura latina medievale e umanistica (area delle scienze filologiche), L09A Glottologia e linguistica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L09B Filologia italica e illirica (area delle scienze glottologiche e linguistiche).

Fra le discipline deve essere necessariamente compresa la glottologia, a meno che non sia stata scelta fra gli insegnamenti istituzionali comuni (art. 8, 1.3).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L02A Storia greca (area delle scienze storiche), L02B Storia romana (area delle scienze storiche), L10A Filologia romanza (area delle scienze filologiche), L11A Linguistica italiana (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L11B Filologia italiana (area delle scienze filologiche), L16A Lingua e letteratura francese (area delle scienze letterarie), L17A Lingua e letteratura spagnola (area delle scienze letterarie), L18A Lingua e letteratura inglese (area delle scienze letterarie), L19A Lingua e letteratura tedesca (area delle scienze letterarie), L20A Filologia germanica (area delle scienze filologiche), L21A Filologia slava (area delle scienze filologiche), L21B Lingue e letterature slavo-orientali (area delle scienze letterarie), M07E Filosofia del linguaggio (corso di laurea in filosofia).

Indirizzo classico.

4. Area delle scienze storiche:

letteratura latina, letteratura greca, storia greca, storia romana.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L01A Preistoria e protostoria (area delle scienze archeologiche), L02A Storia greca (area delle scienze storiche), L02B Storia romana (area delle scienze storiche), L03A Etruscologia (area delle scienze archeologiche), L03B Archeologia classica (area delle scienze archeologiche), L03D Archeologia medievale (area delle scienze archeologiche), L04X Topografia antica (area delle scienze archeologiche), L05E Archeologia fenicio-punica (area delle scienze archeologiche), L08A Filologia classica (area delle scienze filologiche), L08C Drammaturgia antica (area delle scienze musicologiche e dello spettacolo), L09B Filologia italica e illirica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), M03C Storia del cristianesimo antico e medievale (area delle scienze storiche), M08B Storia della filosofia antica (corso di laurea in Filosofia), N18X Diritto romano e diritti dell'antichità (facoltà di giurisprudenza).

Una disciplina a scelta nei seguenti settori:

L06C Lingua e letteratura greca (area delle scienze letterarie), M01X Storia medievale (area delle scienze storiche), M02A Storia moderna (area delle scienze storiche), M04X Storia contemporanea (area delle scienze storiche), M05X Discipline demoetnoantropologiche (area delle scienze antropologiche e geografiche), M06A Geografia (area delle scienze antropologiche e geografiche), M07C Filosofia morale (area delle scienze filosofiche e pedagogiche), M08A Storia della filosofia (area delle scienze filosofiche e pedagogiche), M12B Paleografia (area delle scienze storiche).

Indirizzo classico

5. Area delle scienze archeologiche:

letteratura latina, letteratura greca, archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L01A Preistoria e protostoria (area delle scienze archeologiche), L02A Storia greca (area delle scienze storiche), L02B Storia romana (area delle scienze storiche), L03A Etruscologia (area delle scienze archeologiche), L03B Archeologia classica (area delle scienze archeologiche), L03D Archeologia medievale (area delle scienze archeologiche), L04X Topografia antica (area delle scienze archeologiche), L05E Archeologia fenicio-punica (area delle scienze archeologiche).

Fra le discipline deve essere necessariamente compresa l'archeologia e storia dell'arte greca e romana, a meno che non sia stata scelta fra gli insegnamenti istituzionali dell'indirizzo classico (art. 8, 2A, 10).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L06C Lingua e letteratura greca (area delle scienze letterarie), L07A Lingua e letteratura latina (area delle scienze letterarie), L08A Filologia classica (area delle scienze filologiche), L08C Drammaturgia antica (area delle scienze musicologiche e dello spettacolo), L25A Storia dell'arte medievale (area delle scienze storico-artistiche), L25B Storia dell'arte moderna (area delle scienze storico-artistiche), L25C Storia dell'arte con-

temporanea (area delle scienze storico-artistiche), M03C Storia del cristianesimo antico e medievale (area delle scienze storiche), M05X Discipline demoetnoantropologiche (area delle scienze antropologiche e geografiche), M07D Estetica (area delle scienze filosofiche e pedagogiche).

Indirizzo moderno.

1. Area delle scienze letterarie:

letteratura italiana, letteratura latina, filologia romanza.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L07A Lingua e letteratura latina (area delle scienze letterarie), L07B Letteratura latina medievale e umanistica (area delle scienze filologiche), L11A Linguistica italiana (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L11B Filologia italiana (area delle scienze filologiche), L12A Letteratura italiana (area delle scienze letterarie), L12B Letteratura italiana moderna e contemporanea (area delle scienze letterarie), L12C Critica letteraria (area delle scienze letterarie), L12E Letteratura dell'età medievale umanistica e rinascimentale (area delle scienze letterarie), M07D Estetica (area delle scienze filosofiche e pedagogiche).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L02B Storia romana (area delle scienze storiche), L08A Filologia classica (area delle scienze filologiche), L16A Lingua e letteratura francese (area delle scienze letterarie), L17A Lingua e letteratura spagnola (area delle scienze letterarie), L18A Lingua e letteratura inglese (area delle scienze letterarie), L19A Lingua e letteratura tedesca (area delle scienze letterarie), L21B Lingue e letterature slavo-orientali (area delle scienze letterarie), L26A Discipline dello spettacolo, L27A Storia della musica antica medievale e rinascimentale (area delle scienze musicologiche e dello spettacolo), L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea (area delle scienze musicologiche e dello spettacolo), M01X Storia medievale (area delle scienze storiche), M02A Storia moderna (area delle scienze storiche), M03C Storia del cristianesimo antico e medievale (area delle scienze storiche), M04X Storia contemporanea (area delle scienze storiche), M08A Storia della filosofia (area delle scienze filosofiche e pedagogiche).

Indirizzo moderno.

2. Area delle scienze filologiche:

letteratura italiana, letteratura latina, filologia romanza.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L07A Lingua e letteratura latina (area delle scienze letterarie), L07B Letteratura latina medievale e umanistica (area delle scienze filologiche), L09A Glottologia e linguistica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L09B Filologia italica e illirica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L11A Linguistica italiana (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L11B Filologia italiana (area delle scienze filologiche), L20A Filologia germanica (area delle scienze filologiche), L21A Filologia slava (area delle scienze filologiche).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L02B Storia romana (area delle scienze storiche), L08A Filologia classica (area delle scienze filologiche), L27A Storia della musica antica medievale e rinascimentale (area delle scienze musicologiche e dello spettacolo), M01X Storia medievale (area delle scienze storiche), M02A Storia moderna (area delle scienze storiche), M03C Storia del cristianesimo antico e medievale (area delle scienze storiche), M04X Storia contemporanea (area delle scienze storiche), M12B Paleografia (area delle scienze storiche).

Indirizzo moderno.

3. Area delle scienze glottologiche e linguistiche:

letteratura italiana, letteratura latina, linguistica generale.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L02B Storia romana (area delle scienze storiche), L03A Etruscologia (area delle scienze archeologiche), L07A Lingua e letteratura latina (area delle scienze letterarie), L07B Letteratura latina medievale e umanistica (area delle scienze filologiche), L09A Glottologia e linguistica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L09B Filologia italica e illirica (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L10A Filologia romanza (area delle scienze filologiche), L11A Linguistica italiana (area delle scienze glottologiche e linguistiche), L11B Filologia italiana (area delle scienze filologiche).

Fra le discipline deve essere necessariamente compresa la linguistica generale, a meno che non sia stata scelta tra gli insegnamenti istituzionali comuni (art. 8, 1.3).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L06C Lingua e letteratura greca (area delle scienze letterarie), L16A Lingua e letteratura francese (area delle scienze letterarie), L17A Lingua e letteratura spagnola (area delle scienze letterarie), L18A Lingua e letteratura inglese (area delle scienze letterarie), L19A Lingua e letteratura tedesca (area delle scienze letterarie), L20A Filologia germanica (area delle scienze filologiche), L21A Filologia slava (area delle scienze filologiche), L21B Lingue e letterature slavo-orientali (area delle scienze letterarie), M07E Filosofia del linguaggio (corso di laurea in filosofia).

Indirizzo moderno.

4. Area delle scienze storiche:

storia romana, storia medievale, storia moderna.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L01A Preistoria e protostoria (area delle scienze archeologiche), L02A Storia greca (area delle scienze storiche), L02B Storia romana (area delle scienze storiche), L03A Etruscologia (area delle scienze archeologiche), L27A Storia della musica antica medievale e rinascimentale (area delle discipline musicologiche e dello

spettacolo), L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea (area delle discipline musicologiche e dello spettacolo), M01X Storia medievale (area delle scienze storiche), M02A Storia moderna (area delle scienze storiche), M03C Storia del cristianesimo antico e medievale (area delle scienze storiche), M03D Storia della Chiesa (corso di laurea in beni culturali), M04X Storia contemporanea (area delle scienze storiche), M05X Discipline demoetnoantropologiche (area delle scienze antropologiche e geografiche), M06A Geografia (area delle scienze antropologiche e geografiche), Q05A Sociologia (area delle scienze antropologiche e geografiche), Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi (area delle scienze antropologiche e geografiche).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L03D Archeologia medievale (area delle scienze archeologiche), L07B Letteratura latina medievale e umanistica (area delle scienze filologiche), L08A Filologia classica (area delle scienze filologiche), L12A Letteratura italiana (area delle scienze letterarie), L25A Storia dell'arte medievale (area delle scienze storico-artistiche), L25B Storia dell'arte moderna (area delle scienze storico-artistiche), L25C Storia dell'arte contemporanea (area delle scienze storico-artistiche), L26A Discipline dello spettacolo, M07B Logica e filosofia della scienza (corso di laurea in filosofia), M07C Filosofia morale (corso di laurea in filosofia), M08A Storia della filosofia (area delle scienze filosofiche e pedagogiche), M08E Storia della scienza (corso di laurea in filosofia), M12B Paleografia (area delle scienze storiche), M13X Bibliografia e biblioteconomia (area delle scienze storiche), N19X Storia del diritto italiano (facoltà di giurisprudenza).

Indirizzo moderno.

5. Area delle scienze storico-artistiche:

storia medievale, storia moderna, storia dell'arte medievale, storia dell'arte moderna.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

L03D Archeologia medievale (area delle scienze archeologiche), L25A Storia dell'arte medievale (area delle scienze storico artistiche), L25B Storia dell'arte moderna (area delle scienze storico artistiche), L25C Storia dell'arte contemporanea (area delle scienze storico artistiche), L26A Discipline dello spettacolo, M01X Storia medievale (area delle scienze storiche), M02A Storia moderna (area delle scienze storiche), M03C Storia del cristianesimo antico e medievale (area delle scienze storiche), M04X Storia contemporanea (area delle scienze storiche), M05X Discipline demoetnoantropologiche (area delle scienze antropologiche e geografiche), M07D Estetica (area delle scienze filosofiche e pedagogiche).

Una disciplina a scelta nei seguenti settori:

L01A Preistoria e protostoria (area delle scienze archeologiche), L02A Storia greca (area delle scienze storiche), L02B Storia romana (area delle scienze storiche), L03A Etruscologia (area delle scienze archeologiche), L03B Archeologia classica (area delle scien archeologiche), L04X Topografia antica (area del scienze archeologiche), L05E Archeologia fenici punica (area delle scienze archeologiche), L07B Lett ratura latina medievale e umanistica (area delle scien filologiche), L08A Filologia classica (area delle scien filologiche), L08C Drammaturgia antica (area del scienze musicologiche e dello spettacolo), L12A Lett ratura italiana (area delle scienze letterarie), L27A St ria della musica antica medievale e rinascimentale (ar delle scienze musicologiche e dello spettacolo), L27 Musicologia e storia della musica moderna e co temporanea (are delle scienze musicologiche e del spettacolo).

Indirizzo moderno.

6. Area delle scienze filosofiche e pedagogiche:

letteratura italiana, storia della filosofia, pedag gia generale.

Tre discipline a scelta nei seguenti settori:

M01X Storia medievale (area delle scienze sto che), M02A Storia moderna (area delle scienze sto che), M03C Storia del cristianesimo antico e medieva (area delle scienze storiche), M04X Storia contempor nea (area delle scienze storiche), M08A Storia del filosofia (area delle scienze filosofiche e pedagogich M07E Filosofia morale (area delle scienze filosofiche pedagogiche), M08B Storia della filosofia antica (cor di laurea in filosofia), M09A Pedagogia generale (cor di laurea in filosofia), M10A Psicologia (corso di laur in filosofia).

Due discipline a scelta nei seguenti settori:

L12A Letteratura italiana (area delle scienze lett rarie), L12B Letteratura italiana moderna e contemp ranea (area delle scienze letterarie), L12C Critica lett raria (area delle scienze letterarie), M07B Logica e fil sofia della scienza (corso di laurea in filosofia), M07 Filosofia del linguaggio (corso di laurea in filosofia Q05A Sociologia (area delle scienze antropologiche geografiche), Q05B Sociologia dei processi culturali comunicativi (area delle scienze antropologiche geografiche).

Capo VII

«Degli studenti - Degli esami - Delle tasse»

Art. 150 (Soppresso)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzet Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Urbino, 12 dicembre 1997

Il rettore: Bo

97A10321

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Nuovi protocolli tessili UE-Lettonia e UE-Lituania
(Comunicato del 4 dicembre 1997)

A seguito dell'applicazione provvisoria dei nuovi protocolli tessili con i due Paesi baltici in oggetto specificati, deliberata con decisione del Consiglio dell'UE, in corso di pubblicazione, dal 1° gennaio 1998 saranno liberalizzate, e quindi non più soggette ad autorizzazione, le importazioni dei seguenti prodotti originari della Lettonia e della Lituania:

Lettonia: categorie 3, 8, 24;

Lituania: categorie 1, 3, 24.

97A10290

Nuovo accordo tessile UE-Vietnam
(Comunicato del 4 dicembre 1997)

A seguito dell'applicazione provvisoria del nuovo accordo tessile con il Vietnam, deliberata con decisione del Consiglio UE in corso di pubblicazione, dal 1° gennaio 1998 saranno liberalizzate, e quindi non più soggette ad autorizzazione, le importazioni delle seguenti categorie di prodotti tessili, originari del Vietnam:

categoria 50, 65, 67, 74, 120, 122, 123, 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A, 127 B, 130 A, 130 B, 140, 145, 146 A, 146 B, 151 B.

Le categorie di prodotti che restano assoggettate all'obbligo della autorizzazione ministeriale sono riportate nell'allegato I e nell'allegato II, a seconda che siano rispettivamente soggette a limiti quantitativi o a semplice sorveglianza mediante duplice controllo.

Per tutte queste categorie di prodotti la domanda di autorizzazione all'importazione, redatta sull'apposito modulo, reperibile presso le camere di commercio o la scrivente amministrazione, dovrà essere corredata del certificato di esportazione, rilasciato dalle competenti autorità del Vietnam.

Nell'allegato III sono riportate le quote riservate alle operazioni di traffico di perfezionamento passivo economico.

ALLEGATO I

CATEGORIE SOGGETTE A LIMITI QUANTITATIVI

Categoria	Unità misura	1998	1999	2000
4	1000 pezzi	6.600	6.798	7.200
5	1000 pezzi	2.555	2.632	2.711
6	1000 pezzi	4.175	4.300	4.429
7	1000 pezzi	2.200	2.266	2.334
8	1000 pezzi	9.600	9.888	10.185
9	Tonn.	847	868	890
10	1000 paia	4.596	4.826	5.067
12	1000 paia	2.750	2.805	2.861
13	1000 pezzi	7.750	7.983	8.222
14	1000 pezzi	400	414	428
15	1000 pezzi	300	315	331
18	Tonn.	810	834	859
20	Tonn.	215	221	227
21	1000 pezzi	14.300	15.015	15.766
26	1000 pezzi	750	773	796
28	1000 pezzi	3.250	3.348	3.448
29	1000 pezzi	250	258	265
31	1000 pezzi	2.700	2.781	2.864
35	Tonn.	500	525	551
39	Tonn.	205	211	217
41	Tonn.	620	648	677
68	Tonn.	300	311	321
73	1000 pezzi	535	562	590
76	Tonn.	940	987	1.036
78	Tonn.	660	680	700
83	Tonn.	200	206	212
97	Tonn.	100	104	107
118	Tonn.	80	82	85
161	Tonn.	206	212	219

ALLEGATO II

CATEGORIE SOGGETTE AL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

1, 2, 3, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 32, 33, 36, 37, 90, 115, 117, 136, 156, 157, 159, 160.

ALLEGATO III

CATEGORIE CON QUOTE SPECIFICHE PER IL T.P.P.

Categoria	Unità misura	1998	1999	2000
4	1000 pezzi	707	749	794
5	1000 pezzi	539	571	605
6	1000 pezzi	504	534	566
7	1000 pezzi	944	1.000	1.060
8	1000 pezzi	2.186	2.318	2.457
12	1000 paia	2.312	2.405	2.501
13	1000 pezzi	680	721	764
15	1000 pezzi	204	224	247
18	Tonn.	255	270	286
21	1000 pezzi	1.380	1.518	1.669
26	1000 pezzi	138	146	155
31	1000 pezzi	1.243	1.318	1.397
68	Tonn.	102	110	117
76	Tonn.	328	361	397
78	Tonn.	246	261	276

97A10216

Contingenti di prodotti tessili originari della Federazione russa relativi al primo trimestre 1998. (Comunicato del 4 dicembre 1997).

Si informano gli operatori che con regolamento CEE della Commissione, in corso di perfezionamento, è stato prorogato sino al 31 marzo 1998 il regime autonomo per le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Federazione russa, istituito con regolamento CEE n. 1025/97 della Commissione del 6 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* CEE n. L 150 del 7 giugno 1997.

Dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 1998 le importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I sono soggette ai limiti quantitativi indicati nel medesimo.

Relativamente alle importazioni dirette, la quantità che può essere richiesta da ciascun importatore, per singola domanda e per singola categoria, non può superare la quantità massima indicata nell'allegato II.

Potranno essere presentate ulteriori richieste per la stessa categoria ove si dimostri l'utilizzo della precedente licenza in misura non inferiore al 50%.

Le licenze avranno validità trimestrale, e potranno essere rinnovate una sola volta per un massimo di un mese.

Per le modalità di presentazione delle domande si rinvia a quanto indicato nel precedente comunicato del 5 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 140 del 18 giugno 1997, essendo rimaste immutate.

ALLEGATO I

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI
DAL 1° GENNAIO 1998 AL 31 MARZO 1998

Importazioni dirette

Categoria	Unità	Quantità
1	Tonn.	1.353
2	Tonn.	4.008
2a	Tonn.	308
3	Tonn.	526
4	1000 pezzi	752
5	1000 pezzi	478
6	1000 pezzi	838
7	1000 pezzi	236
8	1000 pezzi	719
9	Tonn.	490
12	1000 paia	1.179
13	1000 pezzi	1.547
15	1000 pezzi	296
16	1000 pezzi	215
20	Tonn.	710
21	1000 pezzi	355
22	Tonn.	385
24	Tonn.	366
29	1000 pezzi	165
33	Tonn.	138
37	Tonn.	475
39	Tonn.	251
50	Tonn.	148
74	1000 pezzi	158
83	Tonn.	122
90	Tonn.	254
115	Tonn.	127
117	Tonn.	455
118	Tonn.	268

ALLEGATO II

Categoria	Unità	Quantità massima
1	Tonn.	20
2	Tonn.	40
2a	Tonn.	10
3	Tonn.	10
4	1000 pezzi	20
5	1000 pezzi	10
6	1000 pezzi	10
7	1000 pezzi	10
8	1000 pezzi	20
9	Tonn.	10
12	1000 paia	15
13	1000 pezzi	15
15	1000 pezzi	10
16	1000 pezzi	10
20	Tonn.	15
21	1000 pezzi	10
22	Tonn.	10
24	1000 pezzi	10
29	1000 pezzi	10
33	Tonn.	10
37	Tonn.	10
50	Tonn.	10
74	1000 pezzi	10
90	Tonn.	10
115	Tonn.	10
117	Tonn.	10
118	Tonn.	10

QUOTE TPP

Categoria	Unità	Quantità
4	1000 pezzi	260
5	1000 pezzi	597
6	1000 pezzi	1.651
7	1000 pezzi	1.055
8	1000 pezzi	955
12	1000 paia	1274
13	1000 pezzi	376
15	1000 pezzi	999
16	1000 pezzi	365
21	1000 pezzi	1.449
24	1000 pezzi	737
29	1000 pezzi	1.147
74	1000 pezzi	263
83	Tonn.	132

97A10289

Proroga del regime automono all'importazione di alcuni prodotti CECA originari del Kazakistan per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1998.

Si informano gli operatori che con decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio, in corso di pubblicazione, è stato prorogato, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998, il regime autonomo, per l'importazione di alcuni prodotti CECA originari del Kazakistan, istituito con decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio, del 24 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* CEE n. L 268 del 1° ottobre 1997.

I limiti quantitativi per il periodo sopraindicato sono riportati nell'allegato I.

Gli operatori interessati all'importazione dei prodotti in questione dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - D.G. politica commerciale e gestione regime scambi - Div. III - Viale America, 341 - 00144 Roma, domanda, redatta sull'apposito modulo comunitario reperibile presso le camere di commercio e lo scrivente Ministero, entro il periodo dal 1° gennaio 1998 al 26 gennaio 1998, corredandola della copia del contratto o "*pro-forma invoices*" concluso con l'impresa Ispat Karmet del Kazakistan.

Nella domanda dovrà essere precisato quanto segue:

categoria del prodotto;

voce doganale ad otto cifre;

quantità in kg;

il nome dell'importatore;

se trattasi di operatore tradizionale o non tradizionale (si intende operatore tradizionale colui che ha importato i prodotti siderurgici in questione nell'ultimo triennio).

ALLEGATO I

LIMITI QUANTITATIVI
1° gennaio - 30 giugno 1998

Prodotti	(Tonnellate)
SA Prodotti laminati piatti:	—
SA 1 arrotolati	9.382
SA 2 Lamiera pesante	3.285
SA 3 altri prodotti laminati piatti	1.989
SB profilati lunghi	667

97A10333

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Finanziamento per l'intervento di «Disinquinamento del territorio comunale di Guardia Piemontese» nell'ambito del programma ENVIREG.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1997 è stato determinato il finanziamento per l'intervento «Disinquinamento del territorio comunale di Guardia Piemontese» in L. 814.918.632, che graverà sui fondi comunitari relativi al programma ENVIREG.

97A10219

Finanziamento per l'intervento di «Disinquinamento del territorio costiero Tortona-Diamante terzo lotto» nell'ambito del programma ENVIREG.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1997 è stato determinato il finanziamento per l'intervento «Disinquinamento del territorio costiero di Tortona-Diamante terzo lotto» in L. 2.888.804.454, che graverà sui fondi comunitari relativi al programma ENVIREG.

97A10220

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Miflor - Salone internazionale del florovivaismo professionale, degli accessori e delle attrezzature, della tecnologia applicata e dei servizi» che avrà luogo a Milano dal 20 febbraio 1998 al 22 febbraio 1998.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Chibi - Salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori» che avrà luogo a Milano dal 23 gennaio 1998 al 26 gennaio 1998.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Chibimart - Mostra mercato dei prodotti tipici dell'artigianato» che avrà luogo a Milano dal 23 gennaio 1998 al 26 gennaio 1998.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia» che avrà luogo a Verona dall'11 febbraio 1998 al 15 febbraio 1998.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Saca Europe - Salone aste cornici accessori - Salone aste cornici accessori tecnologie grafica» che avrà luogo a Bologna dal 19 febbraio 1998 al 22 febbraio 1998.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Cart - Salone internazionale della cartoleria, della carta, dei prodotti cartotecnici, degli articoli per la scuola e le belle arti» che avrà luogo a Milano dal 23 gennaio 1998 al 26 gennaio 1998.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Macef Primavera - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficieria, orologeria» che avrà luogo a Milano dal 6 febbraio 1998 al 9 febbraio 1998.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Saben - Convegno mostra natura e salute» che avrà luogo a Milano dal 20 febbraio 1998 al 23 febbraio 1998.

97A10319

Concessione per marna da cemento alla società Italcementi S.p.a., in Bergamo

Con decreto ministeriale n.3430 del 13 ottobre 1997 l'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli ha accordato l'intestazione della concessione mineraria per marna da cemento denominata «Paradisoni-Purgatorio» sita in territorio del comune di Briatico (Vibo Valentia) alla società Italcementi S.p.a., con sede in via Camozzi n. 124 - Bergamo.

97A10320

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della «IBF - Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», in Milano.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 21 novembre 1997, ha nominato il dott. Giuseppe Verrascina commissario straordinario ed i signori: rag. Roberto Perotti, prof. avv. Gaetano Presti e dott. Fabio Salina, componenti il comitato di sorveglianza della «IBF - Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Ministro del tesoro in data 20 novembre 1997.

97A10291

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (*escluso tipo A2*):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

*Integrando con la somma di **L. 125.000** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di *Gazzetta Ufficiale*	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189